PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto "*LAVORI DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IL QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO 125*", CUP C85E24000100001, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*", finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*

tra

il Ministero dell'istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

e

il Soggetto attuatore Comune di Garbagnate Milanese (C.F. 00792720153), del progetto rappresentato dal Dott./Dott.ssa Daniele Davide Barletta in qualità di legale rappresentante dell'ente Comune di Garbagnate Milanese, con sede legale in Garbagnate Milanese, via PIAZZA ALCIDE DE GASPERI, n. 1 Cap 20024 (di seguito "Soggetto attuatore")

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale "*gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*";
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante recepimento della direttiva 2010/31/UE

sulla prestazione energetica nell'edilizia;

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" e, in particolare l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" e, in particolare l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*";
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di*

contratti pubblici";

- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";
- il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*";
- il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 16, recante "*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*",
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";
- il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*";
- la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";
- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea nella formazione "Economia e finanza", relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e successiva revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito*";
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, 26 giugno 2015, recante "*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero dell'istruzione;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021 n. 341, di individuazione degli ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell'istruzione;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 2 dicembre 2021, n. 343, recante "*Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi*";
- il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante "*Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità*";
- il decreto del Ministro dell'istruzione 11 febbraio 2022, n. 26, di modifica del decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n. 341;
- le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante "*Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*", che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei *target* e *milestone* e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "*Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR*";
- la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*";
- la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 – Indicazioni attuative*";
- la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*";
- la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, recante "*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*";
- la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementare – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*";
- la circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ragioniere Generale dello Stato, recante "*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*";
- la circolare 26 luglio 2022, n. 29 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*";
- la circolare 11 agosto 2022, n. 30, del Ragioniere Generale dello Stato, recante "*Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori*";
- la circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ragioniere Generale dello Stato, recante "*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*";
- la circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ragioniere Generale dello Stato, recante "*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*";
- la circolare del 7 dicembre 2022, n. 41, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza "Richiesta di pagamento" alla C.E*";
- la circolare del 14 dicembre 2022, n. 43, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "*Interventi PNRR gestiti sul modulo*

finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziari";

- la circolare del 2 gennaio 2023, n. 1, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*";
- la circolare del 22 marzo 2023, n. 11, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "*Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target*";
- la circolare del 14 aprile 2023, n. 16, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*";
- la circolare del 27 aprile 2023, n. 19, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*";
- la circolare dell'8 agosto 2023, n. 26, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.*";
- la circolare del 15 settembre 2023, n. 27, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*";
- la circolare del 1° dicembre 2023, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.E.*";
- la circolare del 2 dicembre 2023, n. 35, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "*Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0*";
- la circolare del 18 gennaio 2024, n. 2, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "*Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0*";

- la circolare del 28 marzo 2024, n. 13, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: - La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;*
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, recante "*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";*
- il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 29 dicembre 2023, n. 100, con il quale è stato approvato l'aggiornamento del Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito;
- il decreto di finanziamento per la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 "*Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*" del PNRR, finanziato dall'Unione europea – *Next generation EU*;
- la nota prot. n. 108064 del 5 agosto 2024, con la quale sono state indicate a tutti gli enti locali beneficiari le modalità per la sottoscrizione dell'accordo di concessione ed è stato fissato il termine del 30 agosto 2024 per la firma della stessa;
- la nota prot. n. 121359 dell'11 settembre 2024, con la quale, prendendo atto della mancata sottoscrizione dell'accordo di concessione entro il termine indicato, fermi restando *target* e *milestone* del PNRR, è stata individuato un ulteriore termine per la sottoscrizione dell'accordo di concessione;

CONSIDERATO CHE

- l'attuazione del PNRR prevede, per la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o costruzione di asili nido, l'individuazione delle Amministrazioni centrali in qualità di titolari di Intervento, si è proceduto ad individuare l'ente Comune di Garbagnate Milanese, con decreto del direttore generale dell'Unità di Missione 13 giugno 2024 numero 23 e successive integrazioni e modificazioni, quale soggetto attuatore dell'Investimento 1.1;
- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l'avviso/bando prot. n. 68047 del 15 maggio 2024;
- è avvenuta l'adesione al suddetto avviso prot. n. 68047 del 15 maggio 2024;
- il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR si riserva di eseguire, anche dopo la pubblicazione delle graduatorie, l'istruttoria e la valutazione delle adesioni ammesse a finanziamento, nonché la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Premesse

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Fa altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, quale oggetto della stessa, l'allegata scheda di candidatura, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati Regolamenti UE, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 2
Soggetto attuatore

1. È individuato, quale Soggetto attuatore, Comune di Garbagnate Milanese.

Art. 3
Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto "*LAVORI DI RICONVERSIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IL QUADRIFOGLIO IN VIA MILANO 125*", nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*.
2. La presente Convenzione definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Art. 4
Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione

1. Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, dovranno essere realizzate dal Soggetto attuatore nel rispetto della presente Convenzione.
2. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo il seguente cronoprogramma:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 ottobre 2024	Determina di aggiudicazione
Notifica dell'aggiudicazione	Entro il 31 ottobre 2024	Notifica dell'aggiudicazione alla ditta appaltatrice
Avvio dei lavori	Entro il 31 dicembre 2024	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 marzo 2026	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

3. La presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese al Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2026.

4. Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento è indicato nella scheda progetto ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 2, della presente Convenzione.

Art.5
Obblighi del Soggetto attuatore

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore si obbliga a:
   - assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione e del merito;
   - assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
   - assicurare il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento secondo quanto disciplinato nell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
   - rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
   - adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dall'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito e nella connessa manualistica;
   - dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, ammessa a finanziamento dall'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e di sottoporre al Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR le eventuali modifiche al progetto;
   - garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
   - rispettare il principio del DNSH e la relativa lista di esclusione, ai sensi del regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*", nonché tutte le circolari attuative del Ministero dell'economia e delle finanze;
   - garantire la presenza espressa, in tutta la documentazione di gara e negli atti connessi, della lista di esclusione delle seguenti attività, come riportato all'art. 12 dell'avviso pubblico e nelle citate

Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30: - attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; - attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; - attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente;

- adottare il sistema informativo ReGIS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera *d)*, del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito;
- caricare sul sistema informativo i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli da parte dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i *milestone* e i *target* della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale ReGIS e per gli aspetti specifici il sistema informativo adottato dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite;
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli *in loco* presso i Soggetti attuatori pubblici delle azioni;
- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei *target* realizzati, così come previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Unità di missione per il PNRR del

Ministero dell'istruzione e del merito, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- inoltrare le richieste di pagamento al Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento dei *milestone* e dei *target* associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i *milestone* e i *target* della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dall'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di *target* e *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "*Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche *online*, sia *web* sia *social*, in linea con quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR;
- rendere evidente, su una pagina del sito *internet* dell'ente locale beneficiario – Soggetto attuatore, tutte le informazioni amministrative e tecniche relative al progetto in caso di finanziamento, aggiornandole con continuità sulla base delle indicazioni del Ministero dell'istruzione e del merito;
- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai regolamenti comunitari e dall'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito e per tutta la durata del progetto;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero

interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa dall'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241;

- osservare tutte le prescrizioni e indicazioni che saranno fornite dall'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito in relazione all'attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi anche successive alla sottoscrizione della presente convenzione;
- mantenere la destinazione d'uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi di cui alla presente Convenzione e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione finale dei finanziamenti concessi.

Art. 6
Obblighi in capo all'Amministrazione responsabile

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito si obbliga a:
   - garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
   - assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
   - fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
   - informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
   - informare il Soggetto attuatore dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2021/241;
   - assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 7
Procedura di rendicontazione della spesa e dei *target*

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite all'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire

l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.

2. Il Soggetto attuatore, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la richiesta di pagamento al Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai *milestone* e *target* del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito e nella relativa manualistica allegata.
3. Le spese incluse nelle richieste di pagamento del Soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del sistema informatico, alle verifiche, se del caso anche *in loco* da parte delle strutture deputate al controllo dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito.
4. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui *target* in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Art. 8
Procedura di pagamento al Soggetto attuatore

1. Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità specifiche indicate nell'avviso prot. n. 68047 del 15 maggio 2024 e di seguito indicate.
2. Il finanziamento concesso sarà erogato nel seguente modo:
   a) il 30% del contributo dopo la stipula dell'accordo di concessione tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il soggetto attuatore;
   b) la restante somma viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva;
   c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
3. Le economie derivanti dalle procedure di gara e/o di selezioni (anche in caso di affidamento diretto) possono essere utilizzate dall'ente locale previa verifica e autorizzazione dell'Unità di missione per il PNRR, secondo quanto previsto dalla nota circolare del Ministero dell'istruzione e del merito 29 dicembre 2023.
4. Per le erogazioni di cui al comma 2, lettera *b*), il soggetto attuatore dovrà provare l'avvenuta liquidazione dell'acconto pari al 30% mediante caricamento su ReGIS dei rendiconti, completi di determine/decreti di liquidazione, fatture e mandati quietanzati mentre, ai fini dell'erogazione delle ulteriori risorse, la richiesta del responsabile del procedimento deve essere corredata dalla determina di approvazione degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento.
5. Il residuo 10% sarà erogato a seguito dell'avvenuta approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, previo caricamento nell'apposito sistema di monitoraggio di tutta la documentazione finale di cantiere e degli indicatori *post operam* conseguiti.

6. L'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito può procedere a disporre sopralluoghi anche *in loco* per verificare l'andamento dei lavori e fornisce supporto agli enti locali per il tramite di apposite task force territoriali, al fine di superare criticità eventualmente presenti e garantire il raggiungimento dei *target* e *milestone* previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 9
Variazioni del progetto

1. Il Soggetto attuatore non può proporre variazioni alla scheda di candidatura proposta, salvo che per aspetto di dettaglio e/o esigenze di adeguamento prezzi, fermo restando l'importo concesso del finanziamento.
2. In ogni caso, le modifiche ai progetti devono essere autorizzate da parte dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, previa acquisizione della documentazione tecnica da parte del soggetto attuatore.
3. Non possono essere autorizzate modifiche progettuali che portino alla modifica della graduatoria approvata a seguito dell'avviso pubblico ovvero comportino modifiche a *milestone* o *target* ovvero portino alla realizzazione di un progetto con *target* inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di candidatura ovvero a un aumento del contributo concesso.
4. Le modifiche alla scheda di candidatura non comportano alcuna revisione della presente Convenzione.

Art. 10
Meccanismi sanzionatori

1. L'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito procede a dichiarare la decadenza dal finanziamento concesso nei seguenti casi:
   - mancata aggiudicazione dei lavori, da parte degli enti locali, entro il termine del 31 ottobre 2024 e/o eventuale diverso termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
   - mancata conclusione dei lavori entro il termine del 31 marzo 2026;
   - realizzazione di intervento diverso rispetto a quello autorizzato;
   - affidamento dei lavori mediante procedure di gara, in violazione di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dalle disposizioni di semplificazioni previste per gli interventi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;
   - frazionamento artificioso dei lavori al fine di eludere le soglie stabilite dalla normativa vigente per la procedura di gara;
   - mancata pubblicazione del bando nelle modalità previste dalla normativa vigente per la tipologia di procedura;
   - mancato rispetto delle condizionalità del PNRR;
   - mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione;
   - in caso di valutazione delle offerte accertata sussistenza di situazione di conflitto di interessi;
   - progetto interessato da indagine giudiziaria per reati ambientali e contro la pubblica amministrazione comunicato dall'Autorità giudiziaria al Ministero dell'istruzione e del merito;
   - mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria

secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

- realizzazione di un intervento che non rispetti le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea.

2. L'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito applica rettifiche finanziarie in misura variabile dal 10% al 25% o consistenti nel mancato riconoscimento della spesa nei seguenti casi:

a) mancato riconoscimento delle seguenti spese:

- spesa derivante da affidamenti, da parte degli enti locali, di servizi di ingegneria e/o di architettura in caso di frazionamento artificioso degli incarichi professionali;
- affidamento di incarichi professionali o di consulenza in violazione delle prescrizioni previste dal codice dei contratti o dalle disposizioni di semplificazioni previste dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza;
- spese sostenute o riferite a procedure avviate prima della pubblicazione dell'avviso pubblico del 15 maggio 2024 e non compatibili con le condizionalità, i principi e le tempistiche del PNRR;
- spese per traslochi, pulizie, trasferimenti, affitti di spazi ed edifici e noleggio e acquisto di strutture modulari;
- eventuali costi di esproprio o di acquisto di area su cui realizzare l'opera;
- spese derivanti da varianti, in corso d'opera, non autorizzate e non rispondenti a quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- lavori e/o servizi complementari che superino il 50% del valore iniziale e che siano stati affidati in assenza delle condizioni di estrema urgenza e circostanza imprevista e imprevedibile di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- mancato rispetto del cronoprogramma procedurale;

b) rettifiche finanziarie nella misura del 10% dell'importo finanziato nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione quando la riduzione sia pari o superiore al 30% dei termini previsti dal codice dei contratti o dalle misure di semplificazione;
- i potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara, se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la medesima documentazione è inferiore al 60% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti);
- mancata pubblicazione, da parte degli enti locali, di eventuali proroghe del termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica;
- criteri di selezione delle proposte progettuali presenti ma non sufficientemente dettagliati;

c) rettifiche finanziarie nella misura del 25% dell'importo finanziato nei seguenti casi:

- pubblicazione, da parte degli enti locali, del bando di gara solo rispettando la normativa nazionale nel caso in cui l'appalto sia di importo superiore alla soglia europea e siano state osservate modalità di pubblicazione che consentano ad un'impresa residente in uno stato membro di avere conoscenza dell'Avviso e di poter in ogni caso partecipare;
- mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione quando la riduzione sia pari o superiore al 50% dei termini previsti dal codice dei contratti o dalle misure di semplificazione;
- i potenziali offerenti o candidati non dispongono di tempo sufficiente per ottenere la documentazione di gara, se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti);
- casi che non giustificano il ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara;
- mancata indicazione dei criteri di selezione nel bando di gara degli enti locali e/o dei criteri di aggiudicazione (e della loro ponderazione) nel bando di gara o nel capitolato d'oneri;
- presenza nel bando o nella lettera di invito di criteri di selezione e/o aggiudicazione illegali e/o discriminatori;
- presenza nel bando o nella lettera di invito di criteri di selezione non connessi e non proporzionati all'oggetto dell'appalto;
- i criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato l'accettazione o l'esclusione di offerenti che non avrebbero dovuto o avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati;
- assenza o mancata chiarezza nei verbali e nei documenti di gara degli enti locali in merito all'assegnazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti;
- modifica dell'offerta da parte del concorrente a seguito di trattativa durante l'aggiudicazione da parte della stazione appaltante;
- esclusione di offerte anormalmente basse senza adeguata istruttoria;
- modifica sostanziale del progetto che rispetti i *target* e requisiti previsti dalla presente misura, ma che alteri elementi in fase di gara quali prezzo, categorie di lavori, classifiche ecc..

Art. 11
Disimpegno delle risorse

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del regolamento 2021/241 e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, e nel rispetto di quanto previsto dall'avviso pubblico.

Art. 12
Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, di cui al precedente articolo 10, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR, a recuperare le somme indebitamente

corrisposte.

3. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 13
Risoluzione di controversie

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 14
Risoluzione per inadempimento

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dello stesso Ministero dell'istruzione e del merito degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Art. 15
Diritto di recesso

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Soggetto attuatore qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 16
Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito devono avvenire tramite l'apposito sistema informativo e per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
   - convenzione: obbligatorio il caricamento tramite il sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito;
   - comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
   - comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 17
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento, all'avviso pubblico e a qualsiasi altro atto o comunicazione dell'Unità di missione per il PNNR presso il Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 18
Efficacia

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Daniele Davide Barletta

PER L'UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR
IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il beneficiario prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i punti 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente accordo di concessione, attuativi delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 e al DL n. 77/2021

PER IL SOGGETTO ATTUATORE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Daniele Davide Barletta